



ARPAL PUGLIA

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro

ARPAL-PUGLIA

Organismo Paritetico per l'Innovazione

REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di Arpal Puglia, ai sensi dell'art. 6 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16/07/2024, al fine di realizzare una modalità relazionale che assicuri il coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale di carattere organizzativo dell'amministrazione.

Art. 2 Composizione e sede.

1. L'Organismo paritetico per l'innovazione (di seguito Organismo) ha composizione paritetica ed è assicurata, se è possibile, la parità di genere. In particolare l'OPI è formato da un componente effettivo ed un componente supplente designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS., e da un pari numero di rappresentanti titolari e supplenti designati dall'Amministrazione.

2. I Componenti supplenti partecipano con diritto di voto in assenza dei componenti effettivi. Possono partecipare anche in presenza dei titolari, ma senza diritto di voto.

3. I componenti supplenti possono altresì partecipare a pieno titolo alle commissioni e gruppi di lavoro di cui all'art. 9.

4. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione dell'Agenzia ha sede presso la sede operativa della Direzione dell'Agenzia sita in Modugno alla via delle Magnolie n. 6.

Art. 3 Durata in carica.

1. L'Organismo ha durata triennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

2. I componenti nominati nel corso del triennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dell'Organismo.

3. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni e/o trasferimento ad altra Amministrazione, revoca della nomina da parte dell'organo che ha nominato il componente, o ad altra causa, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina dell'organo. Nelle

more della designazione del sostituto, l'Organismo opera in composizione ridotta, purché della stessa facciano parte almeno i $\frac{2}{3}$ dei componenti originari. La scadenza dell'organo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.

Art. 4 Compiti della/del Presidente.

1. Nella prima riunione dell'Organismo, che viene presieduta dal componente con maggiore anzianità di servizio, viene eletto tra tutti i suoi membri effettivi un/una Presidente.

2. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Risulta eletto il componente che consegue la maggioranza dei voti dei presenti.

3. In caso di parità tra i candidati si svolge un ballottaggio tra i due più votati.

4. Il/la Presidente rappresenta l'Organismo, convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste e delle indicazioni dei/lle componenti, e ne coordina i lavori.

5. Il/la Presidente provvede affinché l'attività dell'Organismo si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Agenzia garantendo l'informazione costante circa le iniziative attuate.

6. Il/la Presidente:

a). adotta le misure che favoriscano un buon funzionamento dell'Organismo;

b). coordina l'operatività delle iniziative approvate dall'Organismo;

c). sottoscrive gli atti ufficiali

d). trasmette le proposte progettuali, gli studi e le analisi di fattibilità alle parti negoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest'ultima all'Amministrazione e l'eventuale relazione annuale ai vertici dell'Amministrazione ed alle OO.SS.;

e). assicura che le prerogative dell'Organismo siano rispettate (comunica all'Ufficio del Personale e alle OO.SS. le dimissioni e la richiesta di sostituzione dall'incarico dei/lle componenti assenti per tre riunioni consecutive);

f). comunica ai rispettivi Dirigenti di riferimento dei/lle componenti, la convocazione delle sedute dei lavori dell'Organismo e delle sue articolazioni, nonché l'effettiva partecipazione dei/lle componenti stessi/e, al fine della totale equiparazione del lavoro svolto presso l'Organismo a servizio effettivamente prestato.

g). designa un Vicepresidente all'interno dei componenti effettivi garantendo l'alternanza tra Amministrazione e OO.SS. Il/la Vicepresidente sostituisce la/il Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza e/o impedimento.

7. Se la maggioranza assoluta dei componenti richiede le dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente, tali dimissioni si considerano accettate.

8. In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, decade automaticamente anche il Vicepresidente e l'organismo viene temporaneamente presieduto dal componente più anziano il quale ha il compito di convocare entro 30 giorni una riunione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5 Segreteria.

1. Le funzioni di Segreteria vengono svolte da uno o due componente/i dell'Organismo nominato/i dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La Segreteria garantisce il supporto necessario al funzionamento dell'Organismo, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomenti delle stesse.
3. La Segreteria ha il compito della tenuta di tutta la documentazione riguardante l'Organismo, lo supporta nel funzionamento, redige il verbale di ogni seduta e, in caso di adozione di deliberazioni, verbalizza il numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti.
4. La Segreteria provvederà a dare la più ampia diffusione possibile degli atti e delle attività dell'Organismo attraverso gli strumenti informatici dell'Agenzia.

Art. 6 Convocazioni.

1. L'Organismo si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta a quadrimestre. Il/la Presidente convoca l'Organismo in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi, ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa complessa che richieda il supporto dell'Organismo e nel caso di proposte da esaminare pervenute dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta.
3. La convocazione, inviata sia ai componenti titolari sia ai supplenti per il tramite della Segreteria, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Tutte le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro anche da remoto. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione per iscritto via e-mail al/alla Presidente, al componente supplente e alla segreteria.
4. I componenti effettivi che non comunicano la propria assenza per 3 riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti e il/la Presidente invita l'organo che lo ha designato a provvedere alla surroga.
5. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei componenti sulle attività e le decisioni dell'Organismo, possono partecipare esclusivamente da remoto e senza diritto di voto, anche i componenti supplenti non incaricati di sostituire componenti effettivi. Su richiesta del/della Presidente o di almeno 1/3 dei componenti, l'Organismo può deliberare la partecipazione di soggetti esterni all'Organismo, senza diritto di voto, sulla base di competenze e/o professionalità specifiche.
6. Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

7. La partecipazione durante l'orario di lavoro dei componenti in servizio di Parte Sindacale alle riunioni dell'Organismo non rientra nel monte ore aziendale dei permessi sindacali.

Art. 7 Deliberazioni.

1. L'Organismo può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Le condizioni di validità delle riunioni dell'Organismo devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

2. Hanno diritto al voto i/le componenti effettivi presenti alla riunione e i supplenti nominati dagli effettivi impossibilitati a partecipare.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, a voto palese e con, in caso di parità, la prevalenza del voto del/della Presidente. In caso di temi sensibili, soggetti a privacy, su richiesta del Presidente o di 1/3 dei componenti con diritto di voto, le singole votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto, anche attraverso mezzi elettronici.

4. Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è approvato dall'Organismo attraverso una procedura scritta, firmato dal/dalla Presidente e dalla Segreteria ed inviato a tutti i componenti entro i tre giorni lavorativi antecedenti la successiva riunione.

5. Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla U.O. Affari Generali - Personale e Formazione Interna - Contenzioso per gli adempimenti di competenza, pubblicate su una apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia e inoltrate a tutti i dipendenti a mezzo mail.

Art. 8 Dimissioni dei componenti.

1. Le dimissioni di un componente dell'Organismo devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente dell'Organismo stesso, che ne dà anche comunicazione alla U.O. Affari Generali - Personale e Formazione Interna - Contenzioso ed all'organo che li ha designati, qualora diverso dall'Amministrazione, per consentirne la sostituzione. L'Organismo prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

2. Il/la Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'Organismo, al Direttore dell'Agenzia, alla U.O. Affari Generali - Personale e Formazione Interna - Contenzioso e alle OO.SS.

Art. 9 Commissioni e gruppi di lavoro.

1. Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare anche attraverso commissioni o gruppi di lavoro, di norma formati in modo paritetico tra Amministrazione e OO.SS, articolati per singoli o più settori d'intervento.

2. Ne possono far parte, i componenti titolari e i supplenti. Il/la Presidente, sentito l'Organismo, designa tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze dell'Organismo stesso.

3. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e, a tal fine, cura l'attività preparatoria ed istruttoria, le convocazioni della/e commissione/i o gruppo/i di lavoro, riferisce all'Organismo e formula proposte di deliberazione. A causa della delicatezza degli argomenti di competenza dell'Organismo, è di norma vietata la partecipazione di esterni all'Organismo quando si discutano temi soggetti a privacy.

4. Tutti i membri sono tenuti al più rigido segreto su nomi e fatti oggetto di discussione e ad attenersi al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alla normativa vigente.

5. La commissione o gruppo di lavoro può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del/della responsabile o dei componenti, di soggetti esterni all'Organismo, senza diritto di voto, sulla base di competenze e/o professionalità specifiche.

Art. 10 Compiti dell'Organismo.

1. L'Organismo esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 6, CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16/07/2024, relativo al personale delle aree dirigenziali per il triennio 2019-2021, e in particolare:

- a) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
- b) può svolgere analisi, indagini e studi, può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 del previgente CCNL del 21.05.2018 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale);
- c) redige un report annuale delle proprie attività;
- d) può inoltrare progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori; in tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 3, lett. c), del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024.

Art. 11 Trattamento dei dati personali.

1. Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo, dalle commissioni e gruppi di lavoro nel corso dei loro lavori devono essere utilizzati nel rispetto e ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

2. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale in servizio presso l'Ente, il monitoraggio sull'utilizzo della banca dati delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di

personale di cui all'art. 70 del CCNL Funzioni Locali del previgente CCNL del 21.05.2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

Art. 12 Rapporti con altri organismi.

1. Su richiesta del Presidente dell'Organismo e in accordo con il/la competente Presidente/Coordinatore, è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunte con il Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia, l'Organismo paritetico per l'innovazione del Comparto o l'RSU dell'Agenzia, in particolare per la trattazione di questioni e l'esame di proposte afferenti alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla prevenzione dello stress lavorativo correlato e fenomeni di burn out e per ogni altra questione di cui si consideri necessaria una trattazione congiunta.

2. Qualora necessario, l'Organismo si raccorda con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri Organismi Paritetici per l'Innovazione ai fini della valorizzazione del benessere dei lavoratori.

Art. 13 Validità e modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Organismo arrotondata per eccesso.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione.

3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Organismo arrotondata per eccesso, sono pubblicate anche sulla apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.